

## TRIBUNALE di GENOVA

### Sezione Lavoro

Verbale di udienza nella causa promossa da:

**CALDARELLI ROSA**, avv. R. CALDARELLI

**RICORRENTE**

*CONTRO*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

e

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**  
**AVVOCATURA DELLO STATO**

**CONVENUTI**

Il giorno 24/5/2017, davanti al giudice monocratico dott. Marcello Basilico, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: l'avv. Caldarelli e per l'Avvocatura l'avv. Pugliaro.

L'avv. Pugliaro insiste per l'estensione del contraddittorio in particolare ai tre *litis* consorti Antonietta Ida Fiore, Giuseppe Capone e Maria Cristina Rastrelli.

L'avv. Caldarelli si rimette.

Il giudice

vista l'istanza avanzata dall'Avvocatura dello Stato per l'estensione del contraddittorio ai soggetti che potrebbero essere pregiudicati nei loro diritti dall'accoglimento della domanda attrice;

rilevato che la ricorrente agisce in giudizio perché sia ordinato all'Amministrazione convenuta, dunque perché sia condannata, a rivalutare la propria domanda di mobilità ricollocandola in "qualsiasi ambito della Campania... ovvero alla sede più vicina alla propria residenza";

osservato altresì che nel corpo del ricorso vengono effettivamente identificate almeno tre posizioni utili a soddisfare il diritto della ricorrente;



ritenuto pertanto che l'accoglimento della sua domanda è suscettibile di pregiudicare il diritto di quanti siano già inseriti o vantino situazioni giuridiche soggettive dirette all'inserimento nelle graduatorie;

ritenuto che il numero e l'impossibilità di definire nominativamente l'identità di tali soggetti preclude la notifica personale dell'atto a ciascuno di loro;

ritenuto che l'identificazione di tre tra questi soggetti giustifica comunque una notificazione mirata almeno nei loro confronti;

ritenuto che per il resto la sola formalità di notifica compatibile col presente procedimento è rappresentata dalla pubblicazione del ricorso (e del presente verbale) sui siti *internet* istituzionali non solo del Ministero, ma anche dell'ufficio scolastico regionale della Liguria e di quello della Campania;

ritenuto che tale forma rientra tra quelle riconducibili all'art. 151 c.p.c. e meglio si presta, tra l'altro, ad altre forme di notificazione mediante pubblicità dell'atto, poiché in concreto l'accesso ai siti telematici è oggi più frequente, immediato ed agevole di quello alla Gazzetta ufficiale della Repubblica od al foglio degli annunci legali provinciali;

autorizza

la notifica del ricorso, della memoria di costituzione e del presente verbale nei confronti di quanti, tra il personale docente, possano essere pregiudicati nelle rispettive situazioni giuridiche soggettive dall'accoglimento del ricorso medesimo a mezzo pubblicazione sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e degli Uffici Scolastici regionale per la Liguria e per la Campania;

autorizza

altresì la notifica del ricorso personalmente a Antonietta Ida Fiore Giuseppe Capone e Maria Cristina Rastrelli onerando parte ricorrente di provvedervi previa comunicazione da parte del Ministero, a tal fine a sua volta onerato, della comunicazione alla controparte degli indirizzi di residenza dei tre lavoratori nominativamente indicati

rinvia

per la discussione all'udienza del 28/7/17 ore 12.30 con avviso ai terzi chiamati che dovranno costituirsi a pena di decadenza entro dieci giorni prime dell'udienza.

Il Cancelliere  
Marina Ricagni

Il Giudice  
Marcello Basilico